

PATTO DI INTEGRITA' SOGEI S.P.A.

REP. CONTRATTO N. _____ STIPULATO TRA SOGEI S.P.A. E _____
RELATIVO A (*Inserire oggetto*) _____

SOMMARIO

ART. 1 OGGETTO	2
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
ART. 3 OBBLIGHI DEL FORNITORE	2
ART. 4 OBBLIGHI DELLA SOGEI	3
ART. 5 SANZIONI.....	3
ART. 6 CONFLITTO DI INTERESSI	3
ART. 7 AUTORITA' COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE	4

PREMESSA

L'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*.

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e successivamente aggiornato, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17 della L. 190/2012, predispongano e utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici. A tal fine i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo la quale il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione MEF 2015-2017, All. 4, dispone che le strutture, che svolgono attività contrattuale, conformino il proprio comportamento a quanto in esso previsto, anche mediante l'inserimento di protocolli di legalità/patti di integrità nei contratti stipulati con gli operatori economici privati.

In attuazione di quanto sopra,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

Il presente patto di integrità (di seguito, il "**Patto di Integrità**") stabilisce la reciproca e formale obbligazione - tra la Sogei S.p.A. (di seguito anche "**Sogei**") e l'operatore economico, sia come singolo sia in forma plurisoggettiva, che all'esito della procedura di selezione, espletata dalla stazione appaltante (di seguito anche "**SA**"), è risultato aggiudicatario della procedura relativa alla stipula del Contratto per l'affidamento della prestazione in esso individuata (di seguito, anche il "**Fornitore**") - a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore e la Sogei si impegnano a rispettare, e a far rispettare al rispettivo personale e ai collaboratori, il presente Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori di Sogei e del Fornitore nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.

Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.

ART. 3 OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore, in forza del presente Patto di Integrità, dichiara di:

- a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ossia a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell'offerta, risultata poi essere la migliore;
- b) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, di non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento e l'esecuzione del Contratto;
- c) astenersi dal compiere qualsiasi comportamento anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito

ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nell'esecuzione del contratto ovvero a segnalare tempestivamente alla SA, alla Pubblica Autorità e alla Sogei qualsiasi atto o fatto di cui sia a conoscenza anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nell'esecuzione del Contratto, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;

- d) segnalare alla SA e alla Sogei, nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di Sogei, o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore avrà l'onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati dal Fornitore con i propri subcontraenti a pena di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Il Fornitore prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata dalla SA e/o da Sogei di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 5.

ART. 4 OBBLIGHI DELLA SOGEI

Nel rispetto del presente Patto di Integrità, la Sogei si impegna a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nella fase di esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice disciplinare aziendale.

ART. 5 SANZIONI

Il Fornitore prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati dalla SA e/o da Sogei, può comportare l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro:

- a) risoluzione ex art. 1456 c.c. del Contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva e risarcimento dell'eventuale danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli obblighi di cui al precedente articolo 3. La risoluzione potrà essere altresì esercitata ai sensi dell'art. 1456 c.c. (i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355, 356, c.p., nonché (ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014. In caso di intervenuta risoluzione del Contratto, Sogei ne darà tempestiva notizia alla SA. Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione del Contratto, la SA e Sogei S.p.A. potranno tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016;
- b) segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.

ART. 6 CONFLITTO DI INTERESSI

Il Fornitore con la sottoscrizione del presente documento si impegna a comunicare tempestivamente alla Sogei la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi già presenti all'atto della stipula del contratto in oggetto e l'eventuale insorgere di nuove situazioni nel corso dell'esecuzione del contratto, che dovessero riguardare il Legale Rappresentante, i membri dell'Organo di Amministrazione e le persone espressamente indicate come referenti dell'esecuzione contrattuale.

A tal proposito il Fornitore dovrà dichiarare:

- la sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità entro il 4° grado o di convivenza con i componenti dell'Organo di Amministrazione, i cui nominativi sono consultabili sul sito www.sogei.it, sezione "Società Trasparente", e con i soggetti responsabili dell'esecuzione contrattuale, i cui nominativi sono indicati nel testo contrattuale (es. RUP, DDE, Assistente DDE);
- la sussistenza di un interesse finanziario, economico o altro interesse che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e alla sua indipendenza nell'esecuzione della prestazione contrattuale.

La Sogei in caso di violazione dell'obbligo di dichiarazione cui ai precedenti commi, qualora accerti che l'esecuzione del contratto sia avvenuta, in tutto o in parte, in una posizione di conflitto di interessi del Fornitore, si riserva il diritto di risolvere il contratto, nonché di incamerare la cauzione definitiva e richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

ART. 7 AUTORITA' COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto previsto nel Contratto.

Sogei S.p.A.

Potere Firmatario

Nome Firmatario

IL FORNITORE

Potere Firmatario

Nome Firmatario

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali, anche giudiziari, raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE n. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento e della presente dichiarazione, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della Stazione appaltante e/o della Sogei S.p.a. per le finalità descritte nell'informativa.